

N. R.G. 893/2026



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Lina Tosi	Presidente
dott. Lisa Torresan	Giudice
dott. Maddalena Bassi	Giudice rel. ed est.

nel procedimento iscritto al n.V.G. **893/2026** promosso da:

Parte_1

con l'avv. Franco Zampieri

ricorrente

nei confronti

Controparte_1

con gli avv.ti Enrico Zuccati e Pier Paolo Avanzini

resistente

ha emesso il seguente

DECRETO

Parte_1 ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 2437 ter comma 6 c.c. o in subordine dell'art. 2473 comma 3 c.c. per la nomina di un esperto per la determinazione del valore della quota di partecipazione del 12,50% del capitale sociale nella società CB s.r.l.

A fondamento della domanda la ricorrente deduceva di aver legittimamente esercitato con comunicazione del 29/12/2017 il diritto di recesso a seguito di delibera del 22/12/2017 di trasformazione di CB s.r.l. in società per azioni e che ad oggi la società non aveva ancora provveduto alla determinazione del valore della quota sociale, in violazione del disposto di cui all'art. 2437 ter c.c., secondo cui il valore della partecipazione sociale deve essere predeterminato dall'organo amministrativo e comunicato ai soci nei 15 giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea avente ad oggetto la delibera legittimante il recesso.

Deduceva che l'omissione si era protratta anche successivamente alla sentenza del Tribunale di Venezia n. 4938 del 2025 di annullamento della delibera del 22/3/2018,

con cui la società aveva esercitato il diritto di ripensamento mediante la messa in liquidazione volontaria, al solo scopo di determinare l'inefficacia del recesso della ricorrente e che nemmeno nelle scritture contabili era stata data una corretta rappresentazione del valore del recesso.

Deduceva che vi fosse quindi il presupposto normativo del disaccordo in ordine alla determinazione del valore della partecipazione atta a legittimare la domanda di nomina dell'esperto.

Si è costituita *Controparte_1*, la quale, premesso che la deliberazione di trasformazione della società del 22/12/2017 era stata adottata, con il solo voto contrario della ricorrente, al fine di superare le condotte abusive tenute dalla ricorrente medesima mediante una serie di strumentali richieste ispettive che avevano ostacolato il corretto svolgimento dell'attività sociale, deduceva che la società aveva deliberato in data 22/03/2018 la messa in liquidazione volontaria, così esercitando il diritto di ripensamento e paralizzando il recesso della socia *Parte_1* tenuto conto dell'impatto che la liquidazione delle partecipazioni di questa avrebbe prodotto sulle casse sociali, non essendo quindi i soci intenzionati a liquidare la quota della socia receduta.

Deduceva inoltre che la sentenza del Tribunale di Venezia n. 4938 del 2025 con cui era stata annullata la deliberazione di messa in liquidazione volontaria della società era stata tempestivamente impugnata e che pertanto non si fossero ancora prodotti i relativi effetti caducatori.

Premessa inoltre l'applicabilità della disciplina delle s.r.l. e dello Statuto di CB s.r.l., parte resistente eccepiva in primo luogo l'incompetenza del Tribunale di Venezia, stante la clausola compromissoria di cui agli artt. 16 e 37 dello Statuto di CB s.r.l.

Nel merito contestava l'applicabilità della richiamata disciplina dettata in materia di società per azioni nonché la sussistenza dei presupposti per la nomina dell'esperto, rilevando che la società si fosse correttamente astenuta dal procedere alla determinazione del valore della partecipazione a seguito dell'esercizio del diritto di ripensamento con delibera del 22/03/2018, i cui effetti erano ancora validi non essendo passata in giudicato la relativa sentenza di annullamento.

Parte resistente rilevava inoltre la carenza dei presupposti per la nomina dell'esperto essendovi contestazione in ordine alla validità e l'efficacia del recesso medesimo.

Ciò posto Controparte_1 chiedeva in via preliminare che venisse dichiarata l'improponibilità della domanda in applicazione della clausola compromissoria e nel merito il rigetto del ricorso.

Preliminarmente, in punto di diritto, va osservato che rispetto al recesso esercitato a seguito della trasformazione di una società a responsabilità limitata in società per azioni *“non è ammissibile l'applicazione de plano della disciplina prevista per la s.p.a. sia sulla base della lettera dell'art. 2473, primo comma, c.c. nel quale si statuisce che "in ogni caso, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società [..]" indicando in tal modo che la disciplina applicabile in caso di trasformazione non può che essere quella della società ante trasformazione, sia sulla base della ratio legis, in quanto sarebbe contraddittorio, nonché contrario alla buona fede, applicare la nuova disciplina imponendo al socio dissenziente che ha diritto al recesso di esserne comunque assoggettato”* (Cass. 28987/2018).

Stabilito, quindi, che la disciplina applicabile alla fattispecie è quella legale e statutaria delle s.r.l., non possono trovare applicazione nemmeno in via analogica le disposizioni dettate per i criteri di determinazione del valore delle azioni per il caso di recesso del socio nelle società per azioni di cui all'art. 2437 ter c.c. Ed infatti, con la riforma del 2003 il Legislatore ha inteso disciplinare le società a responsabilità limitata come un modello societario perfettamente autonomo rispetto alle società per azioni, ragione per cui può farsi ricorso alla applicazione analogica della disciplina di quest'ultimo tipo solo quando vi sia una effettiva lacuna normativa nella disciplina delle s.r.l. e ove si possa ravvisare una identità di *ratio*. Ora, tali requisiti non appaiono sussistere rispetto alla disciplina del recesso, dal momento che il Legislatore ha compiutamente disciplinato la fattispecie nelle s.r.l. all'art. 2473 c.c., senza prevedere meccanismi preventivi di predeterminazione del valore della partecipazione sociale del socio receduto.

Inoltre non è nemmeno ravvisabile una identità di *ratio*, ove si consideri che, come osservato dalla Suprema Corte, *“non è più possibile affermare che il recesso nella s.r.l. risponda alla medesima ratio del recesso nella s.p.a. e ciò trova conferma, su un piano particolare, nel fatto che il legislatore della riforma abbia introdotto una norma nuova*

ed autonoma e, su un piano generale e sistematico, nella forte personalizzazione che colora il tipo s.r.l.”, per cui *“l’istituto del recesso nella s.p.a. si atteggia diversamente rispetto alla s.r.l. in ragione dei diversi interessi sottesi ai due tipi societari: da un lato, quelli della maggioranza dei soci alla stabilità del vincolo associativo e alla libertà di continua ri-organizzazione dell’assetto societario in relazione alle mutevoli esigenze del mercato di riferimento; dall’altro, quello del singolo partecipante, al quale vengono conferiti strumenti di exit nel caso di scelte societarie pregiudizievoli al suo investimento”* (Cass. 28987/2018).

E’, dunque, alla disciplina delle s.r.l. in generale e allo Statuto di CB s.r.l. in particolare che si deve fare riferimento.

Lo Statuto di CB s.r.l. prevede all’art. 16: *“Nel caso sia necessario procedere alla determinazione del valore della quota, in conseguenza del recesso di un socio, il valore della partecipazione è determinato dall’organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società tenendo conto del suo valore di mercato incluso l’avviamento. In caso di disaccordo si procede alla nomina di un arbitro unico come disposto dall’art. 37”*. Detta ultima disposizione a propria volta prevede che: *“tutte le controversie che insorgano tra i soci, ovvero tra questi e la società, purché abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale (...) verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società”* il quale *“giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, disponendo anche sulle spese del giudizio e il suo giudizio sarà inappellabile”*.

Alla luce del combinato disposto degli artt. 16 e 37 dello Statuto di CB srl sussiste quindi la competenza dell’arbitro unico, da nominarsi, dietro apposita istanza, *“dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società”*.

Dal punto di vista sistematico, nulla osta infatti alla devoluzione della determinazione del valore della quota all’arbitro, tenuto conto che si verte in materia di diritti disponibili e che l’art. 16 persegue le medesime finalità dell’arbitraggio di cui all’art. 2473 co 3 c.c., rimettendo al terzo la stima della quota, la cui determinazione va a completare il contenuto del negozio con il quale il socio recedente e la società si accordano in ordine alla liquidazione, sul presupposto che, appunto, non vi sia accordo sul valore della partecipazione.

Presupposto del disaccordo che nello specifico sussiste, stante l'omessa determinazione da parte della società del valore della quota, che perdura da quando la socia ha esercitato il recesso (29.12.2017), così da legittimare ai sensi dell'art. 16 dello Statuto la nomina dell'arbitro unico.

Va pertanto dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito a nominare un esperto ex art. 2473 c.c., con condanna della parte ricorrente alle spese di lite, determinate secondo i parametri della volontaria giurisdizione, stante la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa adita;
condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 2.300 per compensi, oltre rimb.forf. 15%, iva e cpa.

Si comunichi.

Venezia, 18/06/2026

Il giudice est.

dott. Maddalena Bassi

Il Presidente

dott. Lina Tosi